

Mondo Tv Suisse SA

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE**

Premessa

La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Mondo Tv Suisse S.A. (di seguito “**Mondo Tv Suisse**” o la “**Società**”), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione delle azioni della Società sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 1° marzo 2012 (il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’art. 10 del Regolamento parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**”).

La Procedura contiene la disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate e, in particolare a: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come di seguito definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.

Tale Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’Articolo 2), tra cui, le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 marzo 2015- previo parere favorevole dell’unico amministratore indipendente in carica a tale data - ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni delle linee guida approvate da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia per le operazioni con Parti Correlate compiute da società quotate sull’AIM Italia (“**Linee Guida**”).

Per l’interpretazione delle Linee Guida si fa riferimento al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) ed ai principi indicati dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24.09.2010.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. h) delle Linee Guida;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“**Comitato Parti Correlate**”: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che - fintanto che e ogniquale volta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente - il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la presenza di tale Amministratore Indipendente;

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: indica i soggetti definiti come tali nell'Allegato 1 delle Linee Guida¹;

“**Operazioni**” o “**Operazioni con Parti Correlate**” e “**Parti Correlate**”: indica le operazioni e i soggetti definiti come tali nell'Allegato 1 delle Linee Guida²;

¹ Le Linee Guida definiscono i “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” come quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

² Le Linee Guida definiscono “Operazione con Parti Correlate” qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Si evidenzia, ai medesimi fini di cui sopra, che le Linee Guida definiscono “Parte Correlata” il soggetto che, rispetto ad una società:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore a Euro 20.000,00;

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Linee Guida;

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

“**Operazioni Ordinarie**”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria;

“**Organo Delegato**”: indica l’Amministratore Delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni;

“**Presidi Equivalenti**”: indica i presidi indicati nell’Articolo 5 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora - in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate - non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“**Soci Non Correlati**”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“**Società Controllata**”: indica la “società controllata” come definita nell’Allegato 1 delle Linee Guida³;

“**Società Collegata**”: indica la “società collegata” come definita nell’Allegato 1 delle Linee Guida⁴;

Articolo 2 **Esclusioni**

1. La presente Procedura non si applica:

(a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato);

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Per la definizione delle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata” “società collegata” e “joint venture” si rinvia alle Linee Guida.

³ Le Linee Guida definiscono “Società Controllata” l’entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un’altra entità.

⁴ Le Linee Guida definiscono “Società Collegata” l’entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

(b) alle Operazioni di Importo Esiguo;

(c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società, nei modi previsti dalla disciplina ad essa applicabile in quanto emittente quotata sull'AIM Italia, comunica al mercato: (i) l'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato concluso in base alla disciplina applicabile, e (ii) la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione. Inoltre la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le Operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;

(d) alle ulteriori operazioni indicate nell'art. 7 delle Linee Guida, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società.

2. Restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi di informazione individuati dalle Linee Guida, ove applicabili.

II. ASPETTI PROCEDURALI

Articolo 3

Individuazione delle Parti Correlate

1. Ai fini della determinazione del perimetro di correlazione per la Società, la definizione di Parte Correlata è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali e alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché applicabili, allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento 17221/2010.

2. Le Parti Correlate della Società sono incluse e ordinate in un apposito registro. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento di detto registro è Guido Berté.

3. L'elenco delle Parti Correlate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, viene reso disponibile per la consultazione agli organi e, in generale, ai soggetti cui è attribuito il potere di compiere atti in nome e per conto di Mondo Tv Suisse, con efficacia verso terzi, affinché tali soggetti possano procedere all'identificazione preliminare delle Operazioni con Parti Correlate, necessaria per il tempestivo avvio dell'iter di istruzione ed approvazione delle Operazioni stesse.

Articolo 4

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

1. In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza; pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

2. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'organo delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge o per statuto, spettino alla loro rispettiva competenza deliberativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni con Parti Correlate, previo parere motivato non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione dell'Operazione il relativo parere motivato in materia fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro. Tale parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Comitato, sia essa favorevole o contraria, all'Operazione oggetto di analisi. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare in merito all'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione di cui al successivo comma 6.

5. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia devono essere fornite allo stesso con congruo anticipo informazioni complete e adeguate.

6. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti.

7. In tutti i casi in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla

correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione. Nel caso in cui la decisione sull'Operazione sia di competenza di un organo delegato, detta decisione dovrà risultare comunque in forma scritta e recare parimenti adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Allo stesso modo, qualora l'organo delegato ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

8. La disciplina di cui al presente Articolo si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione delle proposte di deliberazione relative alle Operazioni con Parti Correlate che sono di competenza o devono essere autorizzate dall'assemblea dei soci.

9. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

10. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse nell'operazione deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. Se si tratta dell'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Gli Amministratori che siano altresì Amministratori della società controllante devono allontanarsi dall'aula della riunione consiliare quando siano oggetto di deliberazione i rapporti commerciali e/o i contratti in essere con la società controllante.

Articolo 5 **Comitato Operazioni Parti Correlate**

1. Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.

3. In caso di composizione collegiale del Comitato le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato medesimo.

Articolo 6 **Presidi Equivalenti**

Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate il parere sull'Operazione è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengono valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 7 **Delibere quadro**

1. Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee con la medesima Parte Correlata, può adottare delibere quadro per categorie di operazioni da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

2. Le delibere quadro devono riferirsi a categorie di operazioni sufficientemente determinate, riportando l'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Le delibere quadro indicano inoltre il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore a un anno.

3. L'approvazione delle delibere quadro avverrà nel rispetto della procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di cui all'art. 3 che precede. Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le procedure di cui all'Articolo 3 che precede.

5. L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle delibere quadro nel trimestre di riferimento, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e la riferibilità agli standard di mercato.

II. OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 8 **Obblighi di tempestiva informazione al pubblico**

1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:

- l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza indicate nell'Allegato 2 delle Linee Guida e indicazione

dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come di seguito definito);

- l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate e se la stessa rientri in tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 2 che precede;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 9

Obblighi informativi periodici

1. L'Organo Delegato - oltre alle informazioni di cui all'art. 7, comma 5 della presente Procedura - riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate nel trimestre di riferimento (anche se escluse ai sensi del precedente Articolo 2). Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Società - in conformità alle previsioni di cui all'art. 2, comma 7 delle Linee Guida - fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:

- le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Ai medesimi fini, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come di seguito definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

4. In caso di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui all'art. 17 delle Linee Guida, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Qualora venga approvata un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Linee Guida (il "**Documento Informativo**").
2. Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le operazioni escluse di cui all'Articolo 2 che precede. Qualora l'utilizzo degli indici di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana S.p.A. di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
3. Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
4. Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
5. Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei Soci o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
6. Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo.

III. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 11

Vigilanza sulla Procedura

Gli Amministratori Indipendenti vigilano sulla conformità della presente Procedura ai principi indicati dalle Linee Guida, nonché sulla sua osservanza, e, ove richiesto dalle applicabili disposizioni anche regolamentari, ne riferisce all'assemblea.

Articolo 12 **Modifiche**

Le modifiche alla presente Procedura potranno essere approvate nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Linee Guida. Il presente comma non trova applicazione ove le eventuali modifiche si rendano necessarie per adeguare la presente Procedura alla normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia.

* * * * *